

# **IL PROCESSO. PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA E CONSIDERAZIONI SULLA NATURA AUTONOMA E DI CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DELLA NUOVA FATTISPECIE DI REATO**

**Relazione convegno sul reato di omicidio stradale a due anni dalla sua introduzione**

**Palermo 25.5.2018**

Per parlare compiutamente delle problematiche relative ai processi di omicidio stradale ho provato ad incentrare l'attenzione sugli aspetti maggiormente rilevanti che si sono posti in questi due anni di vita della nuova norma, portandovi delle sentenze della Corte Suprema che li hanno affrontati, prima di concludere con alcune considerazioni di carattere assolutamente personale in ordine alla efficacia sociale di tale istituto.

## **1) Principio di affidamento**

**Cass. 11.4.2018, n. 16096**

E' ben vero che, secondo un indirizzo giurisprudenziale più volte ribadito in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, il conducente di un veicolo non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare, senza sua colpa, causalmente rilevante, in una situazione di pericolo, improvvisa e dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica (Sez. 4, Sentenza n. 29442 del 24/06/2008, Francogli e altri, Rv. 241896; Sez. 4, Sentenza n. 18782 del 28/11/2002 dep. 2003, Petrivelli, Rv. 224565). Nella specie, tuttavia, sebbene sicuramente la condotta tenuta dalla povera Stefania Francesconi fosse nell'occorso gravemente imprudente, nondimeno é comprovato e pacifico che, prima che sul posto transitasse la vettura condotta dal ricorrente, altre auto erano transitate dallo stesso tratto di strada e, accorgendosi della presenza della vettura e della donna sulla carreggiata, erano riuscite a evitarle: ciò significa che, mentre i conducenti di queste ultime vetture procedevano a una velocità evidentemente compatibile con i tempi di reazione necessari per evitare l'ostacolo, ciò non valeva per il Radzepi, il quale neppure si accorse della presenza della Fiat Uno e della Francesconi (non vi erano infatti segni di frenata fino al punto d'impatto) e non tenne quindi una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi, alle cattive condizioni di visibilità e all'orario quasi notturno, come invece erano stati in grado di fare gli automobilisti che lo avevano preceduto. In sostanza, la condotta tenuta dall'odierno ricorrente, oltreché caratterizzata quanto meno da imprudenza, violò sicuramente l'art. 141 del Codice della Strada, atteso che l'orario antelucano, l'oscurità e l'assenza di illuminazione imponevano di moderare la velocità mantenendola al disotto del limite massimo consentito, e comunque al disotto di quella effettivamente tenuta, in modo tale da assicurare al conducente -a norma dell'art. 141, commi 1, 2 e 3, Cod. strada- la possibilità di regolare la velocità, conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in

grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile: previsione, si badi, che resta valida anche in tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità e che deve riferirsi alla possibilità, certamente non astratta, che sulla sede stradale siano presenti ostacoli, ed eventualmente anche veicoli in avaria o incidentati e relativi conducenti od occupanti. Se, dunque, l'odierno ricorrente avesse moderato la velocità e avesse per il resto serbato una condotta di guida aderente alle prescrizioni generiche e specifiche (prestando in particolare attenzione allo stato dei luoghi e alla possibile presenza di veicoli sulla sua traiettoria), sarebbe con ogni probabilità riuscito a evitare l'investimento della donna, come avevano fatto altri automobilisti prima di lui.

**Del resto, è insegnamento costante della Cassazione - nell'ampia e nota tematica del c.d. principio di affidamento - che le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248354). Ne discende che l'affermazione di penale responsabilità del Radzepe, contrariamente a quanto da questi sostenuto, è avvenuta in relazione a un evento mortale caratterizzato sia da prevedibilità in concreto (desumibile anche dalla stessa disposizione cautelare violata), sia da evitabilità.** 1.1. Quanto alla riferibilità del decesso della Francesconi alla condotta alla guida tenuta dal Radzepe, le considerazioni svolte dal ricorrente per negare rilevanza eziologica a tale comportamento sono palesemente destituite di fondamento. E' certo, infatti, che il Radzepe, con la sua condotta alla guida, innescò la serie causale che condusse al successivo investimento mortale della Francesconi ad opera dell'autobus condotto dal Guerriero. Deve parimenti ritenersi certo che le conseguenze lesive riportate dalla Francesconi in seguito all'impatto con l'auto del Radzepe fecero sì che la povera donna assumesse sulla strada la posizione descritta in atti, e ivi rimanesse nell'impossibilità di spostarsi a causa delle gravi lesioni riportate. In tali condizioni, non poteva certo dirsi imprevedibile quanto accadde di lì a pochi minuti, allorché sopraggiunse l'autobus condotto dal Guerriero e travolse la Francesconi. Al riguardo preme evidenziare che l'eventuale condotta colposa dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l'evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell'ambito della prevedibilità (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422; vds. anche Sez. 4, n. 578/1997 e n. 12224/2007); e che, in caso di omicidio colposo da incidente stradale, le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, oppure i fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente (Sez. 4, Sentenza n. 42502 del 25/09/2009, Begnardi, Rv. 245460). Nella specie, il sopraggiungere dell'autobus sul tratto autostradale interessato dall'incidente apparteneva a una categoria di eventi concretamente prevedibili dal Radzepe nel momento in cui investì la donna; e, indipendentemente da ogni considerazione circa la sussistenza o meno degli estremi del delitto di fuga dichiarato prescritto, ciò che appare certo è che egli pose in essere una condotta che aprì la strada ai successivi, prevedibili sviluppi letali e si allontanò dal luogo dell'impatto senza fare alcunché, non solo per soccorrere la donna, ma neppure per tentare di impedire che la stessa riportasse ulteriori conseguenze.

Sez. 4, **Sentenza n. 7664** del 06/12/2017 Ud. (dep. 16/02/2018 ) Rv. 272223

Presidente: **Izzo**

F. Estensore: **Nardin**

M. Relatore: **Nardin**

M. Imputato: **Bonfrisco. P.M. Balsamo A. (Conf.)**

(Dichiara inammissibile, App. Torino, 09/03/2017)

630 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - 162 COMPORTAMENTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE

CIRCOLAZIONE **STRADALE** (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - COMPORTAMENTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE - Responsabilità da sinistri **stradali** - Colpa - Principio di affidamento - Operatività - Limiti - Fattispecie.

*Il principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione **stradale**, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale era stata ritenuta la responsabilità per **omicidio** colposo del conducente di un motociclo, su cui era trasportata la vittima, che, a una velocità del sessanta per cento superiore a quella consentita, aveva tentato la manovra vietata di sorpasso a sinistra per evitare l'impatto con l'auto che lo precedeva la quale, giunta in prossimità di un incrocio, senza avere azionato l'indicatore di direzione e senza controllare che da tergo non provenisse nessuno, aveva iniziato a bassa velocità manovra di svolta a sinistra).*

Riferimenti normativi: **Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.**

**Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.**

## 2) Natura della figura del reato di omicidio stradale

Sez. 4, **Sentenza n. 29721** del 01/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270918

Presidente: **Bianchi**

L. Estensore: **Bellini**

U. Relatore: **Bellini**

U. Imputato: **Venni. P.M. Di Nardo M. (Conf.)**

(Rigetta, App. Brescia, 18/05/2016)

603 REATI CONTRO LA PERSONA - 079 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - **OMICIDIO** COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Reati di **omicidio stradale** e lesioni personali **stradali** gravi e gravissime (artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.) - Rapporto con i reati di **omicidio** e lesioni colpose - Autonomia - Sussistenza.

*Le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. (**omicidio stradale** e lesioni personali **stradali** gravi e gravissime), introdotti dall'art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, costituiscono fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei reati di **omicidio** colposo e lesioni colpose.*

Assume il ricorrente che dovrebbe trovare applicazione, nel caso in specie, la nuova ipotesi criminosa di omicidio stradale di cui all'art.589 *bis* cod.pen., di immediata applicazione in quanto norma sostanziale maggiormente favorevole per l'imputato la quale prevede, al comma VII una speciale circostanza attenuante, *qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione della omissione del colpevole*, con abbattimento della pena edittale "fino alla metà". Assume il ricorrente che risulterebbe integrata la ipotesi attenuata in ragione di una asserita condotta avventata del pedone, che avrebbe proceduto all'attraversamento con andatura spedita e imprudente e dell'ente gestore della strada che avrebbe omesso obbligatori accorgimenti relativi alla segnalazione dell'attraversamento. 2.1 Ritieni il S.C. che è errato il presupposto da cui si muove il ragionamento logico giuridico del ricorrente e cioè che la nuova disciplina sull'omicidio stradale, entrata in vigore in data 25 Marzo 2016 per effetto dell'art. L. 23.3.2015 n.41 si presenti quale disposizione più favorevole per il VENNI rispetto alla previsione di cui all'art.589 II comma cod.pen., vigente prima della introduzione della nuova disposizione sull'omicidio stradale.

**Se è vero infatti che la disciplina sanzionatoria delle due disposizioni penali, nella ipotesi base (omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale) è la medesima (reclusione da due a sette anni) e pertanto sussiste piena continuità normativa e sanzionatoria sotto questo profilo, del tutto distinto è il regime giuridico delle due fattispecie succedutesi, atteso che la disposizione di cui all'art.589 II comma cod.pen. costituiva, unitamente a quella dell'omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni, ipotesi aggravata ad effetti speciali del reato di omicidio colposo, mentre la nuova previsione dell'omicidio stradale, nella fattispecie base di cui all'art.589 *bis* comma I cod.pen. di nuova introduzione integra una ipotesi autonoma di reato.** 2.2 In tale senso depone infatti la introduzione di un nuovo titolo di reato e di una previsione normativa distinta da quella che contempla l'omicidio colposo (art.589 cod. pen.); in tale senso depone altresì la circostanza che la nuova figura di reato presenti, come pena base, un trattamento sanzionatorio del tutto corrispondente a quello originariamente previsto per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, così da delineare il nuovo ambito della previsione e da delimitare la piattaforma sanzionatoria per una fattispecie interamente dedicata a tutelare il bene giuridico della vita dagli attentati che, sotto diversa forma e con crescente intensità e grado di colpa, possano essere realizzati nell'ambito della circolazione stradale. 2.3 In tale senso depone infine la circostanza che sia per il delitto di cui all'art. 589 *bis* c.p. sia per quello di cui all'art. 590 *bis* c.p. sono previste una congerie di ipotesi aggravate, nonché una ipotesi attenuata che risulterebbero giustificate solo qualora si ritenesse che la ipotesi base, disciplinata al primo comma delle disposizioni predette, costituisca una (nuova) ipotesi autonoma di reato e non una fattispecie circostanziale del reato di omicidio colposo. 3. Orbene, alla stregua di una tale premessa dogmatica volta a chiarire i rapporti tra i reati di omicidio colposo e di omicidio stradale, può trarsi la conseguenza che, pure ricorrendo la ipotesi attenuata di cui all'art. 589 *bis* VII comma cod.pen., che prevede la riduzione fino alla metà della pena base, il VENNI non potrebbe beneficiare nella specie di un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello applicato, laddove essendo state allo stesso riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art.589 comma II cod.pen., gli è stata applicata la pena minima riservata alla ipotesi non aggravata di omicidio colposo (mesi sei di reclusione), mentre pure riconoscendo al prevenuto la

speciale attenuante invocata, come inserita nell'art. 589 *bis* cod.pen., in concorso con le circostanze attenuanti generiche, pure applicate nella massima estensione, la pena minima prevista per la ipotesi criminosa di cui all'art.589 *bis* I comma cod.pen. non potrebbe essere inferiore a mesi otto di reclusione (anni due di reclusione ridotta della metà per l'attenuante speciale *ex* art.589 *bis* VII comma cod.pen. e infine ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche), pena pertanto superiore a quella in concreto applicata. Ne consegue pertanto il rigetto del motivo di ricorso essendo irrilevante verificare se, alla stregua delle argomentazioni di diritto svolte dal ricorrente, fossero ravvisabili i presupposti per la sussunzione del fatto nell'ambito della ipotesi di minore gravità di cui all'art. 589 *bis* co.VII cod.pen.

**3) Dalla sentenza di patteggiamento per un reato di cui all'art. 589 *bis* c.p. discende automaticamente la sospensione della patente come sanzione accessoria**

**Cass. 11.5.2018 n. 21061**

Il ricorso mira ad ottenere l'inquadramento giuridico dei fatti nell'art. 589 *bis*, comma settimo, cod. pen. nonostante tale ipotesi non sia *ictu oculi* rilevabile sulla base della imputazione e non possa essere più rimessa in discussione. Più in particolare, con riguardo ai primi due motivi di ricorso si evidenzia che, contrariamente alla prospettazione difensiva, dalla formulazione dell'imputazione deve escludersi che sia addebitato alla persona offesa alcun profilo di concorso di colpa. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebra, essendo influente che l'attraversamento avvenga su dette strisce o nelle vicinanze. Non è infatti possibile determinare aprioristicamente la distanza delle strisce entro la quale la precedenza opera, dovendosi avere riguardo al complessivo quadro in cui avviene l'attraversamento pedonale (cfr. Sez. 4, n. 47290 del 09/10/2014 Rv. 261073). Quanto al terzo motivo si osserva che il giudice ha legittimamente applicato la revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 222 comma 2, cod. strada, così come novellato dalla legge 23.03.2016 n. 41, che, al quarto periodo, recita: «*Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena*». La nuova formulazione di detto articolo recepisce il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte sotto il vigore del previgente testo normativo, secondo cui anche con la sentenza applicativa di pena concordata *ex* art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie che dalle medesime conseguono di diritto (Cass. Sez. Un. n. 8488 del 27/05/1998, Rv. 210981, Sez. 4, del 19/10/2016, n. 36079, Sez. 7, del 16.03.2017, n. 6195, Sez. 4, n. 52159 del 19/10/2017). Ed invero la sentenza di patteggiamento, pur sostanziandosi nell'applicazione della pena senza la formulazione di un giudizio di responsabilità penale, postula tuttavia un

accertamento cui si riconnette la compatibilità dell'applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quelle indicata dall'art. 222 cod. strada, in ragione della natura amministrativa che le connota. A ciò deve provvedere, anche officiosamente, il giudice che applica la pena, e ciò indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo, trattandosi di un effetto penale della condanna (Sez. 4, n. del 9/12/2003, RG. in proc. Augusto, Rv. 227910, Sez. 4, n. 36868 del 14/03/2007, Rv. 237231). Le modifiche apportate dalla legge n. 41/2016 all'art. 222 cod. strada, si inscrivono nell'ambito della complessiva disciplina ispirata, tra l'altro, ad implementare, nell'ottica di un più accentuato rigorismo, anche la precedente normativa sanzionatoria in precedenza prevista per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, cod. pen, (ovvero la sospensione della patente di guida per un periodo determinato, stabilito dal giudice). La riforma ha ampliato la casistica delle ipotesi alle quali deve essere applicata la misura ablativa della revoca della patente di guida, contemplando tale previsione anche in relazione alle due nuove figure di reato contemplate negli artt. 589 *bis* e 590 *bis* cod. pen. E' noto che la ratio sottesa a detta legge è quella di operare un efficace contrasto al crescente numero di vittime causate da condotte di guida colpose o sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, al fine di emanare un assetto normativo idoneo a regolamentare specificamente - in maniera indipendente dalle generali figure colpose di omicidio e lesioni - i reati che conseguono alle indicate condotte, caratterizzate dalla violazione della disciplina della circolazione stradale. La norma riproduce quanto già previsto dal capoverso dell'art. 589 cod. pen. che puniva l'omicidio colposo «commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale», inciso che, per evidenti ragioni di coordinamento, è stato soppresso dalla riforma (art. 3, lett. c), della legge n. 41/2016. Sul piano dogmatico tale fattispecie ha natura giuridica autonoma (Sez. 4, n. 29721 dell'01/03/2017, Rv. 270918). Militano in tal senso la collocazione sistematica che trova spazio in un articolo a sé, inserito subito dopo l'art. 589 cod. pen., dotato di una rubrica inequivoca, «omicidio stradale», sia l'intitolazione della stessa legge n. 41/2016, relativa all'introduzione dei «reati di omicidio e lesioni personali stradali».

**E' lo stesso legislatore inoltre, nell'art. 590 *quater* cod. pen., a riconoscere implicitamente la natura di fattispecie autonoma alla previsione di cui all'art. 589 *bis* comma 1 cod. pen., allorché definisce «aggravanti» le sole previsioni contemplate nei commi 2 - 6 dell'art. 589 *bis* cod. pen. Parallelamente la legge n. 41/2016, in linea con lo spirito repressivo della riforma, ha previsto, quale sanzione amministrativa accessoria, l'obbligatorietà della revoca della patente di guida nel caso di omicidio stradale. Sul punto è stato condivisibilmente affermato (Sez. 4, n. 42346 del 16/05/2017, Rv.270819) che si tratta di una scelta che rientra nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere legislativo, non sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto fondata su differenti natura e finalità rispetto alle sanzioni penali. (Sez. 4, n. 42346 del 16/5/2017, Rv. 270819). Alla stregua di quanto sopra esposto non si ravvisa, nel caso in esame, la prospettata violazione di legge né alcun vizio motivazionale, trattandosi di statuizione priva di profili di discrezionalità.**

2.5. La prospettata questione di legittimità costituzionale articolata nel quarto motivo di ricorso, è inammissibile, a prescindere da ogni altra considerazione, per irrilevanza, non avendo alcuna concreta influenza nel giudizio in esame, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 589, comma 7, cod. pen. 3. Gli ulteriori rilievi contenuti nella memoria difensiva del ricorrente meritano alcune puntualizzazioni. L'art. 222 cod. strada è rimasto per il resto invariato, continuando a prevedere l'applicazione della

sospensione della patente di guida nel caso di omicidio colposo. 3.1. L'attuale formulazione della disposizione lascia effettivamente aperti alcuni punti interrogativi. 3.2. Secondo un'opzione ermeneutica seguita in dottrina, la previsione di una doppia comminatoria per la medesima violazione sarebbe il risultato di un mero difetto di coordinamento legislativo, agevolmente risolvibile in via interpretativa, propendendo per una *interpretatio abrogans* del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada, dal momento che gli stessi sembrano riferibili alle medesime ipotesi di reato (introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41) sottoposte al regime maggiormente severo del nuovo quarto periodo mediante l'imposizione della misura della revoca. 3.3. Diversamente opinando, si potrebbe ritenere che attualmente la sospensione della patente di guida sia riservata ad ipotesi residuali di omicidio colposo, commesse in violazione delle norme del codice della strada non riconducibili *strictu sensu* a quelle sulla disciplina della circolazione stradale. Naturalmente tale sanzione continua a trovare applicazione per i reati commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa, rispetto ai quali non può retroagire la più grave sanzione della revoca.

#### **4) La sanzione della revoca della patente può essere irrogata dal giudice soltanto per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 589 bis c.p.**

**Cass. 11.5.2018, n. 21074**

Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve irrogare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, «come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada» (Sez.U, n.8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv.21098101). Il divieto previsto dall'art.445 cod.proc.pen. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza *ex art. 444 cod.proc.pen.* deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione o che il giudice abbia ommesso di motivare l'applicazione della sanzione, sia perché questa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti - limitato alla pena - sia perché tale sanzione consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, Marcel, Rv. 25359101; Sez.6, n.45687 del 20/11/2008, Cuomo, Rv. 24161101; Sez. 6, n.3427 del 3/11/1998, Orlandi, Rv. 21233301; Sez. 5, n.7487 del 23/01/1992, Vicidomini, Rv. 22092901). 4.1. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena concordata tra le parti e ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art.589, commi 1,2 e 4, cod.strada. L'art.222, comma 2, cod. strada dispone che «Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni». Trattasi di sanzione amministrativa accessoria che, per la sua natura, deve essere applicata, come detto, obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di rito; conferma si trae anche dalla previsione dell'art.222, comma 2-bis, cod. strada, a mente del quale «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita

fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale». 4.2. La sentenza impugnata risulta, pertanto, emessa in violazione di tale norma, nella parte in cui è stata disposta la revoca della patente di guida. Si tratta di sanzione accessoria che deve essere applicata per i reati di lesioni e di omicidio colposi disciplinati dagli artt.589 bis e 590 bis cod. pen., commessi a decorrere dal 25 marzo 2016 (data in cui è entrata in vigore la legge 23 marzo 2016, n.41), ovvero per il reato di omicidio colposo commesso, all'epoca del fatto, da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

## 5) Incidenza delle eventuali concause successive all'evento per l'interruzione del nesso di causalità

Sez. 4, **Sentenza n. 25560** del 02/05/2017 Ud. (dep. 23/05/2017 ) Rv. 269976  
Presidente: **Bianchi L.** Estensore: **Pavich G.** Relatore: **Pavich G.** Imputato: **Schiavone. P.M. Zacco F.** (Conf.)

(Rigetta, App. Lecce, 10/06/2016)

609 REATO - 004 CONCORSO DI CAUSE

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - Causa sopravvenuta - **Omicidio** colposo da incidente **stradale** - Errore nella prestazione delle cure alla vittima dell'incidente - Interruzione del nesso di causalità - Esclusione - Fattispecie.

*L'eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente **stradale**, ancorchè di elevata gravità, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l'incidente e la successiva morte del ferito. (Nella specie, la Corte ha escluso l'interruzione del nesso di causalità in relazione al decesso della vittima per insufficienza cardiocircolatoria con coma da shock emorragico in soggetto politraumatizzato da lesioni **stradali**, intervenuto a circa un mese di distanza dal sinistro, rilevando che i potenziali errori di cura costituiscono, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, mentre, ai fini della esclusione del nesso di causalità, occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale).*

Orbene, va premesso che la nozione di «*causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento*» - che, secondo il ricorrente, sarebbe per l'appunto ravvisabile nel comportamento dei sanitari dell'ospedale che si occuparono del Semeraro - si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall'antecedente, a condizione però che esso sia caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto



imprevedibili a seguito della causa presupposta (Sez. 2, n. 17804 del 18/03/2015, Vasile, Rv. 263581; Sez. 4, n. 20272 del 16/05/2006, Lorenzoni ed altro, Rv. 234596). 1.7. Con specifico riguardo a comportamenti negligenti dei sanitari nelle cure praticate alla vittima di un precedente evento lesivo, deve rammentarsi che l'eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l'evento morte, in quanto l'intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell'esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l'evento letale (in tal senso vds. Sez. 4, n. 41943 del 04/10/2006, Lestingi ed altri, Rv. 235537; in relazione all'errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale, vds. altresì Sez. 4, n. 41293 del 04/10/2007, Taborelli, Rv. 237838).

\*\*\*\*\*

Terminata la parte relativa agli aspetti maggiormente rilevanti, permettetemi, nonostante l'ora tarda, qualche breve considerazione di carattere generale sulle difficoltà che un giudice incontra in processi di questo genere.

Perché abbiamo passato una giornata intera a cercare di analizzare gli effetti di una riforma operata, come purtroppo di sovente accade, sull'onda emotiva di una serie di eventi tragici e sulla spinta di notevoli pressioni provenienti dall'opinione pubblica.

Il problema, però, a mio modesto avviso, è un altro e di carattere ben generale.

Perché il legislatore può ben sanzionare, ma uno Stato veramente responsabile deve prima educare e prevenire.

Perché a nulla serve la repressione se non vi è una sana cultura della legalità.

E la cultura della legalità si insegna in due modi.

In primo luogo con l'esempio, cioè essendo i primi a rispettare le regole.

Secondo poi con l'educazione alla cittadinanza attiva, che altro non è che far capire alla gente che bisogna essere, oltre che individui, membri di una collettività, status che garantisce diritti ma soprattutto doveri, uno dei quali è, per l'appunto, aiutare i giudici nella ricostruzione di una Verità processuale che sia sempre più vicina se non identica alla Verità reale.

Mario Conte

*Consigliere della Corte d'Appello di Palermo*